

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 24 LUGLIO 2012

N. 109



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 19

“Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico”

Pag. 26108

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 20

“Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato”

Pag. 26115

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 21

“Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”

Pag. 26124

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 22

“Soppressione del Comitato urbanistico regionale”

Pag. 26127

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 23

“Istituzione della Fondazione regionale ‘Casa Puglia’ e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)”

Pag. 26129

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2012, n. 16

Modifiche al Regolamento Regionale n. 23/2009

Pag. 26132

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2012, n. 17

Modifica Regolamento regionale 25 giugno 2012, n. 14 “Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca).

Pag. 26133

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 19

“Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:Art. 1
Obiettivi

1. La Regione Puglia sostiene il lavoro di tutela, di incremento e di miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, coerentemente a quanto indicato dalla normativa dell'Unione Europea (UE) e statale in merito agli aspetti tecnici, economici, sociali, ambientali ed ecologici afferenti all'allevamento degli animali e alle loro produzioni.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione interviene con specifici programmi di attività zootecnica, inerenti:

- a) lo sviluppo dei servizi di assistenza tecnica a favore delle aziende zootecniche;
- b) il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale e la salvaguardia delle razze autoctone di rilevante valore genetico;
- c) l'utilizzo di moderni sistemi d'identificazione del bestiame, anche al fine di arginare il fenomeno dell'abigeato, e di eti-

- chettatura dei prodotti zootecnici rispondenti a requisiti di qualità superiore;
- d) l'attuazione di misure rivolte a garantire una maggiore sicurezza igienico-sanitaria degli animali e delle produzioni zootecniche destinate all'alimentazione umana;
- e) la diffusione di nuove tecniche di gestione degli allevamenti e di produzione biologica.

3. Le specie animali a cui la presente legge fa riferimento sono quelle allevabili nell'ordinario esercizio dell'attività imprenditoriale agricola e le cui produzioni sono destinate o meno a usi alimentari, con particolare attenzione alla tutela della biodiversità.

4. Ogni azione di seguito prevista è attuata compatibilmente con il rispetto delle condizioni necessarie a garantire il benessere degli animali allevati.

5. Le attività di cui al comma 2 devono essere accessibili a tutti gli allevatori, in quanto destinatari finali delle stesse.

Art. 2
*Beneficiari dei programmi
di attività zootecnica*

1. Il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1 avviene attraverso la realizzazione dei programmi di attività zootecnica, le cui iniziative sono proposte dai soggetti beneficiari riconosciuti dalla presente legge:

- a) le associazioni degli allevatori pugliesi giuridicamente riconosciute;
- b) i consorzi e le cooperative di allevatori pugliesi;
- c) gli organismi e gli enti specificamente delegati dalla Regione Puglia per la gestione delle aziende zootecniche appartenenti al patrimonio regionale;
- d) le università e altri centri di ricerca;
- e) gli allevatori singoli o associati e le società aventi come oggetto sociale l'attività di allevamento.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare dei contributi economici previsti dalla presente legge devono proporre le iniziative da inserire nei programmi di attività zootecnica, relativi all'anno successivo, entro e non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno. Le proposte sono inoltrate al Servizio Agricoltura della Regione Puglia per la relativa approvazione.

Art. 3

Osservatorio zootecnico regionale

1. È istituito l'Osservatorio zootecnico regionale con lo scopo di fornire alla Regione e agli allevatori pugliesi un valido strumento di supporto e di indirizzo per l'orientamento produttivo, la diversificazione commerciale, la concentrazione dell'offerta, la competitività delle produzioni zootecniche, il monitoraggio e la gestione dei dati di mercato.

2. Il responsabile dell'Osservatorio è il dirigente del Servizio competente o suo delegato. Inoltre, ne fanno parte un componente per ciascuna delle associazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, in rappresentanza degli allevatori, un delegato per le altre categorie di beneficiari previsti all'articolo 2, il dirigente dell'ufficio produzioni animali o suo delegato. Qualora fosse necessario affrontare problematiche riferibili ad altre Aree o altri uffici della Regione Puglia, ne fanno parte, limitatamente agli argomenti in essere, gli incaricati delle strutture pertinenti.

3. Il responsabile e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con provvedimento della Giunta regionale e l'incarico ha una durata di tre anni. L'Osservatorio zootecnico regionale si avvale di un segretario, nominato su indicazione del dirigente del Servizio competente.

4. L'Osservatorio zootecnico regionale, per la cui attività non sono previsti oneri di spesa per la Regione, si riunisce semestralmente e ogni qualvolta si presenti la necessità e si avvale delle strutture organizzative dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale, per i seguenti compiti:

- a) monitorare le attività zootecniche, al fine di fornire elementi utili di valutazione, per meglio conoscere i prezzi di mercato delle relative produzioni ed elaborare dati e informazioni;
- b) facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni sul territorio regionale, nazionale e internazionale, promuovendo iniziative rivolte alla competitività delle produzioni zootecniche regionali, in un quadro di maggiore concorrenza e opportunità di mercato, suggerendo approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie;
- c) costituire organo di supporto per la Regione in ordine a tutte le attività afferenti alla presente legge e per la divulgazione agli utenti direttamente interessati.

Art. 4

Assistenza tecnica

1. La Regione concede contributi alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l'attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di fuori dell'ordinaria gestione aziendale. Alla realizzazione del relativo Programma di assistenza tecnica rientrano le attività di seguito indicate:

- a) programmazione e gestione di iniziative formative e divulgative a favore degli operatori del settore;
- b) organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per soggetti iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori;
- c) attività non di routine di assistenza tecnica all'allevamento, fornita dalle associazioni allevatori giuridicamente riconosciute, conformemente a quanto disposto dalla normativa regionale, nazionale e UE afferente l'istituzione di un sistema di consulenza aziendale finalizzata al rispetto delle norme in materia di:
 - 1) benessere degli animali;

- 2) buone condizioni agronomiche e ambientali;
- 3) requisiti di sicurezza sul lavoro;
- 4) tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario;
- 5) tutela del consumatore;
- 6) sistemi di certificazione.

2. I contributi previsti al comma 1, lettere a) e b), sono concessi, in seguito alla presentazione da parte delle associazioni allevatori della proposta di programma annuale, fino ai 70 per cento della spesa ammessa.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera c), sono concessi nella misura prevista dalla normativa vigente afferente l'utilizzo dei sistemi di consulenza, conformemente a quanto disciplinato dai programmi comunitari in materia.

4. La Regione approva il Programma di assistenza tecnica, definendo le modalità di attuazione e di concessione dei contributi entro i limiti delle disponibilità del bilancio di previsione annualmente stanziato.

Art. 5

Libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame

1. In attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e UE in merito ai compiti di tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei controlli funzionali del bestiame, essendo attività di supporto essenziale per la selezione delle razze, la Regione eroga annualmente i relativi contributi per l'attività svolta, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero competente, alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, in possesso di personalità giuridica, che esplicano tali attività, come disposto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e successive modifiche e integrazioni, nonché con le risorse finanziarie all'uopo previste nel bilancio autonomo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso sino al 100 per cento della spesa ammissibile per la

tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e sino al 70 per cento della spesa ammissibile per i controlli funzionali.

3. La Regione definisce annualmente le modalità di attuazione e di erogazione del contributo.

Art. 6

Riproduzione animale

1. Fermo restando le attuali competenze dell'Ufficio regionale Incremento ippico in materia di riproduzione delle razze equine e asinine, nell'ambito delle attività di riproduzione delle razze delle altre specie di interesse zootecnico, finalizzate al sostegno, al miglioramento, alla conservazione e alla diffusione del patrimonio genetico animale, la Regione provvede al rilascio delle concessioni per la gestione dell'attività riproduttiva pubblica e privata autorizzando il funzionamento di strutture idonee allo scopo:

- a) centri di valutazione morfo-genetica e di performance test dei riproduttori;
- b) centri di conservazione e produzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale e per la produzione e la raccolta di embrioni;
- c) recapiti di materiale seminale ed embrionale;
- d) centri di tutela e valorizzazione delle popolazioni autoctone.

2. I centri di cui alla lettera a) sono gestiti dalle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, giuridicamente riconosciute, che hanno esclusiva competenza sul territorio della Regione Puglia.

3. Le strutture di cui alle lettere b), c) e d) sono gestite dai soggetti autorizzati dalla Regione Puglia, ai sensi della vigente normativa di settore.

Art. 7

Interventi finalizzati

1. La Regione sostiene:

- a) la crescita dei sistemi di allevamento biologico e/o eco-compatibile, mirati a uno

sviluppo sostenibile della zootecnia pugliese, nel rispetto delle specificità pedologiche e ambientali e di utilizzazione delle risorse naturali rinnovabili;

- b) l'acquisto di macchine e attrezzature specifiche per la gestione degli animali e per la trasformazione dei prodotti derivanti dall'azienda zootecnica;
- c) la sperimentazione di moderni processi di cambiamento tecnologico, anche con la collaborazione di enti specializzati nello studio e nella ricerca agro-alimentare delle produzioni zootecniche;
- d) la realizzazione di strutture per allevamenti minori e alternativi, al fine di diversificare, ampliare e qualificare l'offerta zootecnica regionale;
- e) la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali tipiche e di qualità, nell'ambito di un marchio identificativo del territorio di provenienza, ovvero alla costituzione di filiere locali e/o regionali, in grado di rappresentare un valido aiuto di sostegno alle aziende zootecniche;
- f) la definizione di accordi commerciali tra allevatori e/o tra allevatori e industrie di trasformazione, mirati a valorizzare l'offerta dei prodotti zootecnici regionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse disponibili nel Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Puglia, conformemente a quanto già in esso disciplinato.

Art. 8

Ricerca e sperimentazione

1. La Regione sostiene finanziariamente le attività di sperimentazione e di ricerca applicata nel settore zootecnico, svolte da Università, istituti di ricerca, organizzazioni di produttori, associazioni di allevatori e altri organismi specialistici, rivolte alla salvaguardia delle razze a rischio di estinzione, alla tutela dell'igiene e del benessere degli animali, alla protezione dell'ambiente e all'allevamento biologico, alla selezione e miglioramento genetico delle razze e popolazioni zootecniche autoctone, all'accertamento della genealogia.

2. La Regione acquisisce la proprietà dei risultati scientifici dei progetti di cui al comma 1 e ne garantisce la divulgazione e l'accessibilità agli operatori del settore.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso compatibilmente alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e dello sviluppo.

4. Annualmente l'Osservatorio regionale zootecnico coordina i programmi e le attività non di routine di assistenza diretta all'allevamento, inerente alla ricerca e alla sperimentazione nel settore zootecnico.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio zootecnico regionale, approva gli appositi programmi, indicando le modalità di esecuzione e le risorse finanziarie nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 9

Adesione al sistema di qualità regionale "Prodotti di qualità Puglia"

1. Al fine di avviare un processo di qualificazione delle produzioni zootecniche su base regionale, la Regione favorisce l'adesione delle aziende zootecniche al Sistema di qualità "Prodotti di qualità Puglia" in seguito denominato (PQP) conformemente a quanto disposto dal Regolamento (CE) 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni

2. La Regione promuove il Sistema di qualità PQP a favore delle aziende zootecniche che, in materia di sicurezza alimentare e di autocontrollo, attuano quanto disposto dal regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n.

853/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 854/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano), dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali) e successive modiche e integrazioni e garantiscono l'applicazione dei manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene delle produzioni alimentari.

3. Le aziende che aderiscono al Sistema di qualità PQP devono rispettare il Disciplinare di produzione o Schede tecniche che individuano i processi produttivi e gli elementi caratterizzanti la qualità del prodotto e/o del processo, da adottare per ogni singola specie o razza e per tipologia di prodotto..

4. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di ogni prodotto della filiera zootecnica la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

5. Gli organismi di controllo indipendenti accreditati dalla Regione per effettuare le verifiche sul sistema di qualità PQP provvedono a garantire:

- a) il funzionamento del sistema di rintracciabilità per l'identificazione documentale dei materiali, dei processi e delle organizzazioni coinvolte;
- b) la verifica periodica dell'efficienza operativa della rintracciabilità e del raggiungimento delle sue finalità;
- c) la trasparenza dell'informazione ai consumatori sul prodotto e sul sistema produttivo.

6. La Regione determina i Disciplinari di produzione o Schede tecniche da adottare per ogni sin-

gola specie o razza e per tipologia di prodotto; definisce inoltre le modalità e le procedure per l'adesione al sistema di qualità PQP ed ogni altra attività di controllo.

Art. 10

Razze autoctone a rischio di estinzione

1. La Regione concede contributi agli allevatori singoli o associati che presentano programmi di attività zootecnica in ambito di biodiversità animale a sostegno delle razze animali locali minacciate dal rischio di estinzione, o a scarsa diffusione, allevate o che si intendono reintrodurre in aziende pugliesi:

- a) le specie, le razze o le popolazioni animali originarie del territorio pugliese, tuttora allevate, la cui consistenza numerica non consente l'iscrizione ai libri genealogici;
- b) le specie, le razze o le popolazioni animali, originarie del territorio pugliese, ma non più presenti, allevate in altre regioni o Paesi;
- c) le specie, le razze o le popolazioni derivanti, per selezione, dalle precedenti che costituiscano interesse economico, scientifico o culturale in ambito rurale.

2. I contributi possono essere concessi per:

- a) la copertura dei maggiori costi rivenienti dalla specificità della razza e dell'allevamento;
- b) il mancato reddito degli allevatori derivante dalle peculiarità commerciali della razza e/o specie;
- c) l'acquisto dei riproduttori.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse disponibili nel PSR della Regione Puglia, conformemente a quanto in esso disciplinato.

Art. 11

Zone svantaggiate e montane

1. Per l'attività svolta in zone montane o con svantaggi naturali, rispetto ad altre zone, gli agricoltori possono ricevere un'indennità a titolo com-

pensativo del minor reddito percepito. Alle zone montane o con svantaggi naturali (zone svantaggiate e montane), appartengono le zone indicate nel regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n.1698/2005 (Reg. del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR):

- a) zone di montagna, caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro;
- b) zone minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale;
- c) zone con svantaggi specifici e nelle quali è opportuno che l'attività agricola sia continuata.

2. La concessione dell'indennità è fissata per UBA/SAU ed è subordinata all'impegno, da parte degli allevatori, di adottare tecniche agricole e di gestione degli animali che obbediscono a precise condizioni di tutela ambientale e a pratiche di allevamento estensive, per almeno un triennio.

3. La Regione dispone annualmente le modalità di attuazione dei programmi e di erogazione del contributo, nell'ambito delle disponibilità di spesa.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati con le risorse disponibili nel PSR della Regione Puglia, conformemente a quanto già in esso disciplinato.

Art. 12

Abrogazioni

1. L'articolo 38 (Assistenza tecnica alle azioni zootecniche) della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e Bilancio pluriennale 2000-2002), è abrogato.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2012 sono finanziate le attività previste e rientranti nella programmazione annuale

relativa alla Unità previsionale di base (UPB) 01.01.07 del bilancio regionale, in particolare:

- a) per le attività previste all'articolo 4 (Assistenza tecnica) si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità presenti sul capitolo di spesa n. 111140, denominato "Contributi per assistenza tecnica per azioni zootecniche";
- b) per le attività previste all'articolo 5 (*Libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame*), i fondi necessari al finanziamento dell'attività dei controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori (APA-ARA) sono assegnati dalla Regione, in applicazione della legge 15 gennaio 1991 n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n.280 (Modifiche ed integrazioni alla l. 15 gennaio 1991, n. 30 recante Disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994), del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'articolo 7 (Modifiche all'articolo 47) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), nei limiti delle disponibilità di risorse rivenienti in applicazione del comma 3 dell'articolo 77-ter (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, introitati sul capitolo

di entrata n. 2041120 denominato “Assegnazioni fondi per funzioni delegate dal ministero per la tenuta dei libri genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali del bestiame. D.lgs. n. 143/98 DPCM 11 maggio 2001” e corrispondente al capitolo di spesa n. 114157, denominato “Spesa per l’esercizio delle funzioni delegate dal Ministero per la tenuta dei Libri Genealogici e l’effettuazione dei controlli funzionali del bestiame. D.lgs. n. 143/97 - DPCM 11/05/2001”. Per l’esercizio finanziario 2012 le risorse finanziarie relative alle attività in oggetto sono integrate con quanto stanziato dalla Regione sul capitolo del bilancio autonomo 111125, denominato “Contributo per l’attuazione del programma regionale sui controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne svolti dalle associazioni degli allevatori. L. 30/1991 (d.lgs. 143/97). Art. 14 l.r. 14/2011 Assestamento bilancio 2011”;

- c) per le attività previste all’articolo 6 (*Riproduzione animale*), di pertinenza dell’Ufficio Incremento ippico, si provvede mediante l’utilizzo delle disponibilità di competenza ascritte al capitolo di spesa n. 4920, denominato “Spese di partecipazione per attività istituto Incremento ippico. (l.r. 56/79 e l.r. 9/93); le restanti attività del predetto articolo non comportano nuove e maggiori spese;
- d) per le attività previste dall’articolo 7 (*Interventi finalizzati*), dall’articolo 10 (*Razze autoctone a rischio di estinzione*) e dall’articolo 11 (*Zone svantaggiate e montane*) si provvede al relativo finanziamento tramite e conformemente a quanto già disciplinato con il vigente PSR

2007/2013 della Regione Puglia;

- e) per le attività previste all’articolo 8 (*Ricerca e sperimentazione*) si fa fronte entro i limiti di disponibilità delle risorse già introitate dalla Regione, sin dall’esercizio finanziario 2009, sui capitoli di entrata n. 2032103 denominato “Trasferimento statali per interventi in agricoltura. D.lgs. 143/97 e l. 499/99” e 2032110 denominato “Trasferimento fondi dallo Stato per attuazione programmi interregionali. (Leggi 578/96 - 135/97 e 423/98), corrispondenti al capitolo di spesa n. 111154, denominato “Spese per l’attuazione del Programma interregionale di assistenza tecnica nel settore zootecnico L. 578/96 e DM 50604/97” e sul capitolo di entrata 2041106 denominato “Assegnazione fondi per interventi strutturali di prevenzione e sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia delle scrapie negli allevamenti ovini. Art. 68, comma 4, legge 289/2002”, corrispondenti al capitolo di spesa n.111146, denominato “Spesa per interventi strutturali di prevenzione e sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia della scrapie negli allevamenti ovini. Art. 68, comma 4, legge 289/2002”, fino a esaurimento degli stanziamenti ancora disponibili.

2. Per gli esercizi finanziari 2013 e successivi, relativamente alla UPB 01.01.07, la Regione finanzia le attività a carico del bilancio autonomo nei limiti degli stanziamenti previsti nelle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali. Per gli interventi connessi ai finanziamenti, a valere sul bilancio vincolato, gli stessi sono effettuati entro i limiti delle disponibilità comunicate dall’ente finanziatore.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 2012

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 20

“Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. L'universalità dell'accesso ai saperi e alla conoscenza costituiscono obiettivo essenziale e prioritario del processo di modernizzazione tecnologica della Regione Puglia. Ogni cittadino ha diritto ad accedere, in condizioni di eguaglianza, a tutte le informazioni e ai servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione mediante sistemi informatici.

2. La presente legge agisce in coerenza e in continuità con le norme regionali in materia di trasparenza e avvia un processo di diffusione dei dati liberamente accessibili per tutti (open data) per una Pubblica Amministrazione aperta ai cittadini in termini di partecipazione al percorso decisionale (open government)

3. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo informatico attraverso la diffusione e l'utilizzazione del software libero, garantisce l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l'eliminazione di ogni barriera dovuta all'uso di standard non aperti.

4. La presente legge, nel rispetto delle norme statali in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di tutela della concorrenza e di acquisizione di beni e servizi, detta direttive e disposizioni in materia di impiego e uso di tecnologie informatiche e telematiche al fine di:

- a) promuovere la piena realizzazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali della Carta costituzionale;
- b) promuovere la più ampia interazione dei cittadini e delle imprese con la Pubblica Amministrazione;
- c) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) favorire l'acquisizione e l'utilizzo di software libero da parte degli enti di cui all'articolo 2;
- e) favorire la massima diffusione dei programmi informatici sviluppati come software libero da o per conto degli enti di cui all'articolo 2;
- f) favorire la partecipazione del personale degli enti di cui all'articolo 2, dei cittadini e delle imprese alle comunità di sviluppatori e utenti di software libero esistenti e la generazione di nuove comunità per il nuovo software libero pubblicato da o per conto degli enti di cui all'articolo 2;
- g) favorire la cooperazione degli enti di cui all'articolo 2 tra di loro e con terzi nella realizzazione di software libero che soddisfi bisogni condivisi;
- h) evitare che i cittadini siano costretti a utilizzare software che non sia software libero;
- i) assicurare la permanenza, accessibilità e interoperabilità dei dati e dei documenti pubblici;
- j) garantire la sicurezza dell'Amministrazione regionale e dei cittadini nell'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche attraverso l'ispezionabilità del codice sorgente del software in uso;
- k) favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Art. 2

Enti interessati

1. La presente legge si applica alle azioni e agli interventi della Regione Puglia e degli enti pubblici e privati, comunque costituiti, sui quali la medesima esercita poteri di indirizzo e controllo nelle materie oggetto della presente legge, ivi inclusi - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - enti, aziende, società, agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati e/o vigilati e/o partecipati dalla Regione Puglia.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

a) per software libero si intende il software distribuito con una licenza d'uso che, consentendo un pieno e libero accesso al codice sorgente, concede al licenziatario le seguenti quattro libertà:

- 1) libertà di eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli sul suo utilizzo;
- 2) libertà di studiare il funzionamento del programma e di modificarlo perché funzioni come l'utente desidera;
- 3) libertà di ridistribuire copie del programma;
- 4) libertà di distribuire copie delle versioni modificate del programma.

Un programma non è software libero se:

- 1) gli utenti non ne possono utilizzare il "sorgente corrispondente" quale definito all'articolo 1 della licenza GNU GPL versione 3;
- 2) il suo funzionamento richiede anche parzialmente l'uso di applicativi, framework, middleware o altri componenti non in software libero.

b) per specifica libera si intende una specifica tecnica:

- 1) disponibile al pubblico, esaustivamente documentata e il cui documento è disponibile gratuitamente oppure a un costo puramente nominale;

- 2) per la quale gli eventuali diritti che ne possono limitare l'uso (brevetti od altri diritti di privativa) sono licenziati gratuitamente e irrevocabilmente;
- c) per protocollo libero si intende un protocollo di comunicazione che è una specifica libera;
- d) per formato libero si intende un formato di dati che è una specifica libera. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;
- e) per accessibilità si intende la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;
- f) per interoperabilità si intende la capacità di un'applicazione, di un servizio, di una risorsa, di comunicare e interagire con altre applicazioni, servizi o risorse mediante protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere;
- g) per elaboratore elettronico si intende qualunque dispositivo a logica riprogrammabile;
- h) per piattaforma si intende l'insieme dell'elaboratore elettronico e del software operativo e applicativo installato su di esso, al fine di consentire l'interconnessione, il supporto e/o l'automatizzazione di attività e/o processi;
- i) per costo totale di possesso si intende l'insieme dei costi che è necessario sostenere nel corso dell'intera vita operativa di una piattaforma, affinché essa sia utilizzabile proficuamente;
- j) per costo di uscita si intende l'insieme dei costi che è necessario sostenere per abbandonare una piattaforma o migrare verso una piattaforma che adotti software libero, protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere. Esso comprende i costi di conversione dei dati, di aggiornamento dell'hardware, di installazione, configurazione e messa in produzione del software operativo e applicativo, di rea-

- lizzazione delle interfacce e di formazione del personale e degli utenti;
- k) per neutralità tecnologica si intende la mancanza di preferenza rispetto a qualsiasi scelta di attuazione strettamente tecnologica. Per esempio, non rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza per un linguaggio di programmazione, ma rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza per linguaggi di programmazione che si usano con piattaforme di sviluppo che non violano brevetti o altri diritti di privativa. Rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza fondata su una scelta etica, e quindi rispetta il principio di neutralità tecnologica la preferenza per il software libero;
- l) per riuso si intende il processo di trasferimento e adattamento di un software operativo e/o applicativo dal contesto nel quale è utilizzato ad altro contesto;
- m) per società dell'informazione si intende la società caratterizzata da processi economici, politici, e sociali basati largamente sullo scambio di informazioni, sulla produzione di conoscenza e su servizi relativi all'elaborazione e alla comunicazione di informazioni, nell'ambito della quale si intende affermare il valore della conoscenza come bene comune e il libero accesso a essa come risorsa strategica;
- n) per Pubblica Amministrazione regionale si intende l'insieme degli enti di cui all'articolo 2;
- o) per Hardware documentato si intende l'apparecchiatura elettronica, informatica (hardware), parte di essa o a essa assimilata che è dotata di software libero che ne controlla il funzionamento o, in alternativa, di specifiche tecniche esaustivamente documentate che permettono di sviluppare programmi in software libero che ne controllano il funzionamento;
- p) per Cloud Computing si intende la modalità attraverso la quale è possibile distribuire risorse di calcolo, archiviazione, software e umane per diversi utilizzatori e scopi;
- q) per dato pubblico si intende il dato conoscibile da chiunque;
- r) per dato della Pubblica Amministrazione si intende il dato formato, o comunque trattato, dall'Amministrazione regionale;
- s) per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicitaria o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- t) per riutilizzo si intende l'uso del dato di cui è titolare la Regione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
- u) per licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici si intendono licenze per la circolazione di materiale creativo diverso dal software.

Art. 4

Archivi elettronici

1. Le norme del presente articolo si applicano ai dati della Pubblica Amministrazione regionale contenuti in archivi elettronici con espressa esclusione dei documenti e del software e fatti salvi gli obblighi imposti dalla normativa vigente in particolare in materia di trattamento di dati personali e di pubblica sicurezza.
2. Gli archivi elettronici utilizzati dagli uffici della Pubblica Amministrazione regionale devono permettere l'accesso ai dati mediante protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere.
3. La Pubblica Amministrazione regionale consente a titolo gratuito l'accesso ai propri archivi elettronici e il riuso degli archivi stessi e dei dati estratti.

4. Nessuna limitazione tecnica deve impedire l'estrazione dei dati dall'archivio, il loro trasferimento su altro archivio, o l'uso dell'intero archivio di dati.

5. Il riuso degli archivi e l'utilizzo dei dati dagli stessi estratti di cui ai commi 3 e 4 è consentito solo in osservanza alla normativa prevista dal Codice della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 *Documenti*

1. La Pubblica Amministrazione regionale utilizza esclusivamente formati liberi per la diffusione di documenti in formato elettronico, avviando nel contempo iniziative destinate al completo utilizzo di formati liberi anche per la produzione interna dei documenti nel quadro delle attività di pianificazione previste dall'articolo 8.

2. Nella gestione dei rapporti telematici con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, la Pubblica Amministrazione regionale si fa carico di indicare gli strumenti in software libero disponibili nella rete Internet utili per accedere ai documenti, usufruire dei servizi telematici, o accedere alle risorse. Nel caso ciò non sia possibile, la Pubblica Amministrazione regionale si fa carico di rendere disponibili per gli stessi soggetti gli strumenti software necessari, secondo i principi dell'articolo 6, pubblicandoli secondo i termini di una licenza di software libero ai sensi dell'articolo 7. La Pubblica Amministrazione regionale non promuove l'uso di strumenti che non siano software libero.

Art. 6 *Riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici*

1. La Pubblica Amministrazione regionale utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblica-

zione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.

2. I documenti e i dati pubblici di cui al comma 1, salvo i casi eccezionali individuati da appositi provvedimenti della Giunta regionale, sono accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito nel rispetto della normativa vigente in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

3. Le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici predisposte in ottemperanza al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

4. I casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei documenti e dei dati pubblici della Pubblica Amministrazione regionale non è gratuita, ma viene applicata una tariffa determinata tenuto conto dei soli costi diretti di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione e dei costi relativi alla determinazione, alla gestione e all'applicazione della tariffa stessa, sono individuati da specifici provvedimenti della Giunta regionale.

5. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adopera per promuovere l'adozione da parte degli enti di cui all'articolo 2, delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei documenti e dei dati.

6. La Pubblica Amministrazione regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti di attuazione.

Art. 7

*Accessibilità, interoperabilità
e neutralità tecnologica*

1. Tutti i servizi e i siti telematici messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione regionale devono rispettare rigorosi criteri atti a favorire i massimi livelli di accessibilità per i diversamente abili.

2. Nell'interscambio di informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, enti, cittadini e imprese, la Pubblica Amministrazione regionale adotta e utilizza esclusivamente protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere.

3. La Pubblica Amministrazione regionale mette a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, dei cittadini e delle imprese servizi che consentano pienamente l'accessibilità e l'interoperabilità, facendo uso di protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere; essa coopera, inoltre, con le altre Pubbliche Amministrazioni nello sviluppo di piattaforme comuni in software libero e Hardware documentato ai sensi dell'articolo 15.

4. La Pubblica Amministrazione regionale si conforma al principio di neutralità tecnologica.

Art. 8

Pubblicazione e distribuzione di software

1. La Pubblica Amministrazione regionale distribuisce esclusivamente software libero, incluso il caso in cui distribuisca software da un server che viene interpretato dal computer dell'utente collegato in remoto. Nel piano di cui all'articolo 9 la Pubblica Amministrazione regionale dà priorità alla migrazione del software non libero che distribuisce alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Pubblica Amministrazione regionale pubblica e distribuisce come software libero ogni software sviluppato direttamente o per proprio conto, che dovrà essere esaustivamente documentato, curandone adeguatamente la divulgazione attraverso strumenti di pubblicazione diffusamente utilizzati in ambito nazionale o internazionale o predisponendone di appositi secondo il modello delle migliori pratiche adottate in materia.

3. Nella scelta della licenza da adottare per il software libero distribuito o pubblicato, la Pubblica Amministrazione regionale massimizza l'obiettivo dello sviluppo del software libero adottando prioritariamente la licenza GPLv3 e successive modifiche e integrazioni oppure, se il software è idoneo a essere utilizzato da utenti che accedono in remoto a un server sul quale è installato il software stesso, la licenza AGPLv3 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

Piano d'informatizzazione

1. La Pubblica Amministrazione regionale, nelle proprie attività, predispone un Piano triennale di informatizzazione che definisca la strategia dell'Ente in ambito informatico e analizzi le diverse opzioni possibili per attuare gli obiettivi di cui all'articolo 1 e identifica nella propria organizzazione una struttura di progetto incaricata di promuovere l'attuazione del Piano, nonché il rispetto degli altri obblighi previsti dalla presente legge. Il Piano indica il software utilizzato dall'Ente che non sia software libero e contiene un'analisi tecnico-economica, corredata di un'adeguata pianificazione temporale

2. Il Piano deve prevedere le modalità e i termini attraverso i quali l'amministrazione regionale procederà all'acquisizione dei programmi informatici, mediante un idoneo studio di fattibilità.

3. Lo studio di cui al comma 2 deve prevedere una valutazione tecnico-economica, anche di tipo comparativo, tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato e deve adeguatamente valutare la disponibilità di soluzioni composte esclusivamente di software libero.

4. La valutazione di fattibilità deve altresì garantire il rispetto dei criteri di funzionalità, affidabilità, efficienza, usabilità, manutenibilità e portabilità e deve valutare i costi di ogni eventuale soluzione di adattamento e/o modifica di prodotti esistenti.

5. La valutazione di fattibilità deve inoltre tener conto del costo totale del possesso della piat-

taforma, ivi incluso il costo di manutenzione per tutta la sua durata prevista, del costo di uscita, del potenziale interesse di altre amministrazioni e di terzi al riuso dei programmi informatici, dell'accessibilità e dell'interoperabilità, della possibilità di disporre del codice sorgente, della possibilità di riprodurre, modificare e distribuire il programma, anche in versione modificata, sia per la Pubblica Amministrazione che per i terzi, della idoneità della soluzione a valorizzare le competenze tecniche della Pubblica Amministrazione e delle imprese sul territorio, della indipendenza da un unico fornitore, della idoneità a operare con protocolli liberi, formati liberi e specifiche libere, della idoneità a consentire la condivisione dei bisogni e la ripartizione dei costi con altre Pubbliche Amministrazioni, della idoneità a perseguire le finalità di cui all'articolo 1.

6. Il Piano d'informatizzazione della Regione Puglia è adottato dalla Giunta regionale con regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Utilizzo e acquisizione di software

1. Sulla base della pianificazione di cui all'articolo 9 la Pubblica Amministrazione regionale utilizza, nella propria attività, programmi dei quali detiene il codice sorgente, secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. La Pubblica Amministrazione regionale acquisisce e/o utilizza software libero, in ogni contesto in cui ciò sia realizzabile e vantaggioso alla luce delle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Pubblica Amministrazione regionale, quando acquisisce e/o utilizza un software non libero, motiva esaustivamente le ragioni della scelta operata e indica le azioni che possono in futuro essere intraprese per sostituire la soluzione non in software libero con una in software libero.

Art. 11

Sostegno all'informatizzazione

1. La Regione favorisce l'uso delle tecnologie

informatiche nelle imprese e nelle altre Pubbliche Amministrazioni attraverso iniziative di sostegno all'adozione di software libero e di Hardware documentato, come precisato all'articolo 15.

2. La Regione favorisce e promuove l'integrazione dei servizi fra Pubbliche Amministrazioni e imprese predisponendo opportune piattaforme che, oltre ad adottare protocolli liberi, formati liberi e altre specifiche libere, devono essere basate su software libero.

3. La Pubblica Amministrazione regionale prevede elementi di premialità nell'assegnazione di finanziamenti, a qualunque titolo erogati, finalizzati all'alfabetizzazione, alla formazione informatica, alla strutturazione e all'adeguamento tecnologico informatico per tutti quei soggetti, pubblici e privati, che prevedono soluzioni informatiche in software libero e Hardware documentato ai sensi dell'articolo 15.

Art. 12

Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo

1. La Regione elabora un programma triennale finalizzato alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione relativi al software libero e all'Hardware documentato, da realizzarsi nel territorio regionale, coinvolgendo il sistema di imprese, i distretti produttivi, il sistema universitario e della ricerca.

2. I risultati dei progetti di cui al comma 1 devono essere resi disponibili con licenze appartenenti alla categoria del software libero, devono essere idonei a funzionare su piattaforme che si compongono esclusivamente di software libero e ne deve essere garantita la massima diffusione e la massima fruibilità.

Art. 13

Istruzione scolastica

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, promuove forme di collaborazione per il recepimento

nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell'ambito della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica.

2. La Pubblica Amministrazione regionale, nell'ambito e nei limiti della propria competenza, favorisce, promuove e incentiva:

- a) il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico, nei programmi didattici e all'interno della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica;
- b) l'adozione, la produzione e la diffusione del software libero, la formazione all'uso del software libero e la diffusione dei valori etici e culturali del software libero;
- c) l'adozione, la produzione e la diffusione, anche per il tramite di tecnologie info-telematiche, di materiali e supporti multimediali in formato digitale rilasciati con licenza che consenta l'uso, la modifica e la distribuzione dei contenuti stessi, finalizzati all'informazione, alla comunicazione e alla formazione.

Art. 14

Cittadinanza attiva

1. La Regione, al fine di promuovere la partecipazione democratica dei cittadini e contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona e del cittadino, in ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione italiana:

- a) riconosce, promuove e tutela il software libero come mezzo per diffondere la cultura informatica, per abbattere le barriere digitali e per dare piena attuazione ai diritti dei cittadini e ai principi fondamentali della Carta costituzionale;
- b) istituisce programmi specifici di formazione e supporto, anche mediante sportelli fisici e/o telematici permanenti, rivolti a docenti, studenti e cittadini sulle tematiche relative al software libero;
- c) favorisce l'adozione di software libero e di hardware documentato ai sensi dell'articolo 15, sia mediante programmi di distribuzione di software libero, che

mediante il sostegno all'acquisto o al recupero di hardware che possa essere impiegato presso biblioteche, scuole e associazioni, nonché a sostegno di soggetti in condizioni di disagio sociale, economico e culturale.

2. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere e ottenere da parte degli enti di cui all'articolo 2 il pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 15

Hardware documentato

1. La Pubblica Amministrazione regionale, nelle attività di acquisizione di prodotti e di servizi informatici, si dota di hardware documentato, direttamente o indirettamente funzionale alla propria attività, che:

- a) sia utilizzabile senza limitazioni temporali di uso e di funzionamento regolare, causate da tecnologie e da dispositivi che fanno parte dell'hardware documentato stesso;
- b) possa essere riusato;
- c) consenta l'interoperabilità.

2. Ove non siano disponibili apparecchiature conformi ai requisiti di cui al comma 1 in grado di soddisfare le proprie esigenze funzionali, la Pubblica Amministrazione regionale si adopera per promuovere azioni congiunte con altre Pubbliche Amministrazioni e con terzi per stabilire accordi con produttori di hardware, al fine di ottenere la vendita al pubblico di hardware conformi ai requisiti di cui al comma 1. Sino alla definizione di detti accordi non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 16

Coordinamento, indirizzi e verifiche Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4

1. Al fine di garantire la piena attuazione della presente legge, la Regione provvede a:

- a) definire e favorire l'adozione, da parte degli enti di cui all'articolo 2, di norme tecniche e criteri riguardanti la sicurezza dei sistemi informatici e la loro qualità;
- b) coordinare, anche attraverso il monitoraggio della predisposizione e dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 9, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informatici automatizzati delle Amministrazioni;
- c) promuovere, anche d'intesa con DigitPA e in accordo con le Amministrazioni Pubbliche interessate, progetti di infrastrutturazione informatica e telematica previsti a livello regionale dai piani di ammodernamento, nonché sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando essi coinvolgano apparati amministrativi non regionali;
- d) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informatici automatizzati e orientare i progetti generali di formazione del personale della Pubblica Amministrazione verso l'utilizzo corretto di tecnologie info-telematiche in software libero in coerenza con il disposto dalla presente legge;
- e) svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento tra Pubblica Amministrazione centrale e periferica, al fine di rendere disponibili, distribuibili, adatte e fruibili tutte le risorse info-telematiche in software libero, così come individuate nella presente legge, utili alle singole amministrazioni pubbliche che ne dovessero far richiesta;
- f) svolgere azione di riferimento territoriale e coordinamento rispetto alle necessità di relazione tra imprese e Pubblica Amministrazione in rapporto alle specificità trattate nella presente legge;
- g) promuovere, monitorare e coordinare l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. Nell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale del supporto della società InnoVaPuglia S.p.A.

3. All'articolo 54 (Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, la parola "gestione" è sostituita dalla seguente: "supervisione";
- b) al comma 10, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: "tecnica del sistema informatico di supporto delle attività".

Art. 17

Comunità di pratica

1. La Regione Puglia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove una Comunità di pratica, aperta alle università e al partenariato economico e sociale, che favorisca lo sviluppo della digitalizzazione attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutte le attività, al fine di superare le barriere interne all'introduzione dell'e-business, nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche.

2. La Comunità di pratica provvede in particolare a:

- a) promuovere lo scambio, la diffusione e il riuso di esperienze, progetti e soluzioni relativi al software libero nella Pubblica Amministrazione e nelle imprese;
- b) creare e aggiornare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio, codificandole in specie digitali;
- c) promuovere attività di informazione dirette alle amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese del territorio regionale, sostenendo modalità di collaborazione tra università, associazioni e imprese;
- d) creare una rete di soggetti, informatici e utenti impiegati nella Pubblica Amministrazione, utilizzatori privati, sviluppatori, piccole e medie imprese (PMI) e studenti collegata agli obiettivi e alle strategie del Centro di competenza sull'open source;

- e) contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo e universitario per la preparazione professionale di esperti in software libero e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura del software libero;
- f) confrontare tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti gli obiettivi generali di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle pubbliche amministrazioni;
- g) promuovere lo studio di fattibilità di sistemi Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione tali da permettere la distribuzione di risorse di calcolo, archiviazione, software e umane per diversi utilizzatori e scopi.

Art. 18

Formazione

1. La Pubblica Amministrazione regionale adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Tutti gli enti di cui all'articolo 2 promuovono iniziative formative per garantire che il personale addetto ad attività di ufficio sia in possesso di

idonea certificazione di una capacità di utilizzo degli strumenti in software libero adeguata alle mansioni svolte.

Art. 19

Attuazione

1. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla presente legge.

Art. 20

Relazione al Consiglio

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descriva le attività progettate e realizzate per attuare le previsioni di cui alla presente legge.

Art. 21

Norma finanziaria

1. La Regione utilizza gli strumenti della programmazione dell'Unione europea e dei fondi FAS per sostenere il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge in favore della Pubblica Amministrazione regionale nonché fondi propri individuati annualmente in sede di legge di bilancio, in base alle risorse disponibili.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 2012

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 21

“Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. La presente legge si prefigge lo scopo di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” e oggetto dei piani di risanamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 e confermati dall’articolo 6 (Piano regionale di intervento) della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché nelle aree dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle quali sono insediate attività industriali, nonché nelle aree che dovessero essere dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale o Sito di interesse nazionale di bonifica.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli stabilimenti, insediati nelle zone di cui al

comma 2, nonché a tutte le parti impiantistiche a essi connessi, che sono soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) sono fonte di emissioni di Idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- b) scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative;
- c) impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti di cui all’articolo 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti), comma 12, del d.lgs. 152/2006.

4. Sono comunque escluse le attività di cui all’articolo 272 (Impianti e attività in deroga), commi 1 e 2, del d.lgs. 152/2006.

Art. 2

Valutazione del danno sanitario - VDS

1. In riferimento alle zone di cui all’articolo 1, l’Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA Puglia, devono congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. La VDS è realizzata nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione in materia di protezione dell’ambiente e della salute delle popolazioni. Con separato atto regolamentare della Giunta regionale sono fissati i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il rapporto VDS deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1.

Art. 3

Emissioni in atmosfera

1. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 3, devono ridurre i valori di emissione massica in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.
2. E' obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni convogliate di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.
3. È comunque obbligatorio il monitoraggio in continuo degli IPA al perimetro degli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

Art. 4

Scarico nei corpi idrici

1. Ove il rapporto VDS di cui all'articolo 2 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 3, devono ridurre i valori di emissione massica degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
2. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione massica degli inquinanti di cui al comma 1, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.

Art. 5

Interventi per evitare la diffusione di polveri inquinanti in atmosfera e nell'ambiente

1. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 3, che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

Art. 6

Attuazione delle misure di mitigazione, vigilanza e controllo

1. Il rapporto VDS, redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è inviato alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui all'articolo 2, comma 1, sottopongono alla Giunta regionale il rapporto VDS ai fini della presa d'atto.
2. Nell'ipotesi di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del rapporto VDS sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione presentano alla Regione Puglia un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dalle autorità di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 1 sono a totale carico dei soggetti gestori. ARPA Puglia provvede a effettuare le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.

4. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, la Regione Puglia diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, l'Autorità sanitaria dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.

5. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, ARPA Puglia informa immediatamente la Regione Puglia, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, l'Autorità sanitaria dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto, dandone comunicazione alle istituzioni interessate.

6. Il rapporto VDS di cui all'articolo 2, i piani di riduzione di cui al comma 2 del presente articolo, le determinazioni assunte ai sensi dei commi 2, 4 e 5 del presente articolo, sono trasmessi senza indugio all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le determinazioni di propria competenza.

7. Nelle ipotesi di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1, la realizzazione di nuovi stabilimenti recanti le caratteristiche descritte all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di

non aggravio degli impatti sanitari da inquinamento ambientale, approvato dagli enti di cui all'articolo 2.

8. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 6 il documento di non aggravio degli impatti sanitari costituisce:

- a) contenuto essenziale dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 8 (SIA relativo ai progetti) della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), nell'ambito delle procedure di VIA di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
- b) allegato necessario alle domande di AIA di cui all'articolo 7 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale).

9. Nell'ambito delle procedure di VIA e di AIA di competenza statale, il rapporto VDS costituisce elemento essenziale per la formulazione dei pareri di competenza regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 2012

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 22

“Soppressione del Comitato urbanistico regionale”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Soppressione del Comitato
urbanistico regionale*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato urbanistico regionale, istituito con legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8, è soppresso.

Art. 2

*Modifica dell'articolo 16 della legge regionale
31 maggio 1980, n. 56*

1. L'articolo 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione e approvazione), comma 8, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è sostituito dal seguente:

“8. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, acquisita la relazione del Servizio competente, nonché i pareri, assensi e nulla osta comunque denominati prescritti dalla legge, delibera l'approvazione o il rinvio del PRG.”.

Art. 3

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale);
- articolo 16 bis (Esame istruttorio P.R.G. di Comune con popolazione non superiore a 15 mila abitanti), articolo 21 (Piano particolareggiato: formazione e approvazione), commi 5, 6 e 8, articolo 52 (Comitato urbanistico regionale) e 53 della l.r. 56/1980;
- legge regionale 15 luglio 1998, n. 17 (Modifica dell'art. 3, comma 10, della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8);
- articolo 46 (Disposizioni in materia urbanistica) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia);
- articolo 58 (Disposizioni in materia urbanistica), comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
- articoli 1 e 2 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 18 (Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 - Istituzione del Comitato urbanistico regionale - come sostituito dal comma 3 dell'art. 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio).

2. All'articolo 19-ter della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10), le parole “sentito il Comitato urbanistico regionale” sono soppresse.

3. All'articolo 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione e approvazione), comma 10, della l.r. 56/1980, le parole “previa motivazione di eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R.” sono soppresse.

4. All'articolo 5 (Approvazione comunale del programma integrato e poteri sostitutivi), comma 4, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 26 (Programmi integrati di interventi per la riqualificazione

urbana), le parole “sentito il Comitato urbanistico regionale” sono soppresse.

5. All'articolo 7 (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica), comma 6, della legge

regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), le parole “con il supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale)” sono soppresse.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 2012

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012, n. 23

“Istituzione della Fondazione regionale ‘Casa Puglia’ e modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*Istituzione della Fondazione regionale
“Casa Puglia”*

1. La Regione Puglia promuove la costituzione, secondo le procedure previste dal Codice civile, e partecipa all’attività della “Fondazione regionale Casa Puglia”, di seguito denominata “Fondazione”.

2. Possono essere soci fondatori e possono aderire alla Fondazione, le associazioni e le federazioni dei pugliesi nel mondo, regolarmente registrate all’Albo regionale di cui alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo). Possono essere soci fondatori e vi possono aderire anche Province, Comuni singoli e associati, enti pubblici, sistema fieristico pugliese, istituti di credito e fondazioni bancarie, agenzie regionali, nonché camere di commercio, enti e associazioni di ricerca, università pugliesi, soggetti imprenditoriali privati con sede in Puglia o anche aventi sede all’estero, purché di titolarità di persone di origine pugliese, organizzazioni del terzo settore di rilievo regionale, organizzazioni sindacali, fondazioni a capitale pubblico e privato, fondazioni onlus, enti religiosi, Gruppi di azione locale (GAL), agenzie di sviluppo e società consor-

tili per la promozione del Sistema Puglia e delle sue risorse.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

4. Nell’impegno prioritario di rafforzare i legami dei pugliesi nel mondo con la terra d’origine, coinvolgendo le istituzioni e la società civile, la Fondazione persegue in particolare le seguenti finalità:

- a) aumentare la visibilità del Sistema Puglia, promuovendo la conoscenza della moderna realtà socio-economica e culturale presso le comunità pugliesi all’estero;
- b) attivare le comunità di emigrati pugliesi nel mondo a supporto delle politiche regionali di internazionalizzazione;
- c) favorire processi in rete con gli altri soggetti pubblici e privati presenti a livello territoriale, regionale, nazionale e internazionale che conservano e sviluppano i rapporti con le comunità pugliesi all’estero;
- d) sviluppare la competitività, promuovendo la conoscenza del contesto territoriale e il confronto sulle opportunità di interscambio con i Paesi con forti presenze di corregionali, con il sostegno ad attività che coinvolgano i settori produttivi maggiormente interessati ai mercati esteri, al trasferimento tecnologico, alla ricerca;
- e) promuovere la qualità e innovatività dell’offerta di prodotti pugliesi, con modalità di intervento che valorizzino le esperienze di successo dei pugliesi nel mondo;
- f) favorire iniziative di promozione economico-commerciale, turistica e culturale fra le comunità di pugliesi all’estero e la Puglia, reciprocamente vantaggiose per i mercati locali e internazionali;
- g) sperimentare progetti pilota innovativi e trasferibili presso le diverse comunità di pugliesi nel mondo;
- h) diffondere la cultura dell’emigrazione, promuovendo studi e sostenendo la ricerca sul fenomeno della emigrazione pugliese storica e contemporanea;

- i) promuovere una rete di opportunità formative, culturali, occupazionali per i giovani pugliesi in mobilità per motivi di studio, di ricerca e di lavoro;
- j) mantenere e rafforzare l'identità culturale pugliese, attraverso la valorizzazione del patrimonio di civiltà, cultura e valori che i pugliesi hanno conservato e rivitalizzato nelle terre di accoglienza;
- k) svolgere un ruolo costante di animazione per lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo di emigrazione presso le giovani generazioni di pugliesi nel mondo;
- l) attivare e mantenere vivi e interattivi i canali della informazione e della comunicazione, anche attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti telematici e multimediali.

5. Il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale in materia da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione della Fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della Regione inerenti la qualità di socio fondatore.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) 02.06.01 del bilancio autonomo, di un apposito capitolo epigrafato "Concorso nelle spese di funzionamento della Fondazione 'Casa Puglia'" con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2012 pari ad euro 50 mila. Alla dotazione finanziaria si provvede mediante variazione compensativa, ai sensi dell'articolo 42 (Variazione di Bilancio), commi 2 e 3, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità e controlli), con il capitolo di spesa 941010 - UPB 02.06.01 - per l'esercizio 2012 ed entro i limiti della dotazione del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23

1. All'articolo 4 (Associazioni e federazioni di

pugliesi nel mondo) della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) abbiano svolto, nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, attività documentata in favore delle collettività dei pugliesi all'estero.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a trentacinque anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1, lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non sia inferiore a dieci.".

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23

1. All'articolo 7 (Consiglio generale dei pugliesi nel mondo) della l.r. 23/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b) cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai trentacinque anni designati, su base continentale, dai Presidenti delle associazioni dei giovani pugliesi di cui all'articolo 4, comma 2, in rappresentanza di: Europa, America del Nord, America del Sud, Australia e Africa;"

b) la lettera i) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"i) cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;"

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di norma entro cen-

toventi giorni dalla data del suo insediamento e durano in carica per anni cinque a decorrere dalla data del decreto medesimo.”.

Art. 4

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale
11 dicembre 2000, n.23*

1. L'articolo 12 della l.r. 23/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Competenza gestione degli interventi)

1. La gestione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nelle competenze dell'Ufficio pugliesi nel mondo del Servizio internazionalizzazione, incardinato nell'Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 2012

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2012,
n. 16

Modifiche al Regolamento Regionale n. 23/2009

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. n.23 del 3 agosto 2007;

Visto il R.R. n. 23 del 12 ottobre 2009;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1469 del 17/07/2012 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 1 del Regolamento regionale n. 23/2009 è così sostituito:

- "Il NTV è formato dal Direttore dell' Area di Coordinamento delle Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione, in qualità di Presidente, e da cinque componenti nominati dalla Giunta Regionale. La composizione del NTV dovrà garantire l'integrazione delle competenze connesse alla gestione dei principali programmi di coesione nazionali e comunitari con quelle derivanti dal Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi e dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. In caso di parità, prevale il voto del Presidente".

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 24 luglio 2012

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2012,
n. 17

**Modifica Regolamento regionale 25 giugno 2012,
n. 14 “Definizione dei requisiti minimi organiz-
zativi, strutturali e tecnologici delle attività sani-
tarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoe-
moteca).**

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 24 luglio 2012

Visto il R.R. n.14 del 25 giugno 2012;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1475 del 17 luglio 2012 di adozione del Regolamento;

EMANA


Il seguente Regolamento:

L’art. 6 è così modificato:

6.2 dopo la preposizione “entro” la data del 30-06-2012 è sostituita dalla data “30 settembre 2012”.

6.4 dopo la preposizione “entro” la data del 30-06-2012 è sostituita dalla data “30 settembre 2012”.

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**